



BANDO PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE A CONDUZIONE O A PREVALENTE PARTECIPAZIONE GIOVANILE - ANNO 2013

Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e destinatari

Nell'ambito delle iniziative promozionali volte a favorire lo sviluppo del sistema economico locale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia intende favorire la **creazione di nuove imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile**.

Sono imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile le imprese la cui totalità o maggioranza assoluta numerica e finanziaria (maggioranza assoluta delle quote/azioni del capitale della società) dei soci e degli amministratori abbia un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni (non abbia compiuto il 36° anno alla data di presentazione della domanda).

Il presente bando è emanato ai sensi del regolamento "Criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità alla Legge n. 241 del 07.08.1990", approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 19 del 28.12.2006.

Art. 2 – Risorse finanziarie e normativa comunitaria in materia di aiuti di stato

La dotazione finanziaria prevista per tale intervento è pari a € 100.000,00.

L'iniziativa viene attuata in applicazione delle disposizioni previste dal regime comunitario "de minimis" così come definito dalla Comunità Europea ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 – e successive modifiche – relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore, per tutti i settori nei quali il regime è applicabile (pubblicato su G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L.379).

Il Regolamento CE comporta che l'importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa non debba superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari¹.

Per le aziende agricole si applica il Regolamento CE 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L337/35 del 21/12/2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli previa autorizzazione della Regione Emilia Romagna ai sensi del Decreto del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 19/02/2010.

Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a € 7.500,00 nell'arco di tre esercizi finanziari¹.

¹ l'esercizio finanziario interessato ed i 2 esercizi finanziari precedenti



Art. 3 – Tipologia interventi

Gli interventi ammessi a contributo dovranno essere riconducibili all'avvio di nuove attività d'impresa (start up).

Art. 4 – Soggetti beneficiari.

Possono presentare richiesta per ottenere il contributo gli **aspiranti imprenditori** con i seguenti requisiti:

- occupati, inoccupati o disoccupati aventi un'età compresa tra i 18 ed i 35 anni (che non abbiano compiuto il 36° anno di età alla data di presentazione della domanda);
- con residenza o domicilio nella provincia di Reggio Emilia;
- che siano intenzionati ad avviare un'impresa localizzata nella provincia di Reggio Emilia entro il 31/12/2013.

L'impresa beneficiaria, che dovrà iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Reggio Emilia successivamente alla data di presentazione della domanda e comunque entro il 31/12/2013 pena la revoca del contributo, si impegna a:

- mantenere la sede e/o unità operativa realizzata con il sostegno della Camera di Commercio per almeno 5 anni dalla data di erogazione del contributo;
- non cessare l'attività entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo.

La violazione di tali impegni comporterà la revoca totale dell'agevolazione con l'obbligo di restituzione delle risorse ricevute dalla Camera di Commercio .

Art. 5 – Casi di esclusione

A pena di esclusione al momento dell'erogazione del contributo le imprese dovranno:

- risultare in regola con le iscrizioni al Registro delle Imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività entro il termine previsto dall'art. 4;
- essere attive alla data della rendicontazione;
- non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione;
- non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02;²
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale. Ai fini del presente bando si considera "sanabile" per il diritto annuale la posizione del soggetto che:
 - a) ha regolarmente effettuato il versamento relativo alla sede, ma non ha provveduto al pagamento della quota dovuta per le unità locali;
 - b) ha effettuato il pagamento del diritto annuale per un importo inferiore rispetto al dovuto.Nei casi in cui si riscontri una "irregolarità sanabile" come sopra indicato, i soggetti beneficiari saranno invitati a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, pena la decadenza del contributo.

² per imprese in difficoltà si intendono attualmente quelle imprese così definite al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione – Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 244 dell'1/10/2004, p.2.



Art. 6 – Spese ammissibili

Sono finanziabili (al netto di IVA e di altre imposte e tasse) le seguenti spese, sostenute a partire dal giorno successivo alla presentazione della domanda e fino al 31/12/2013 (farà fede la data del pagamento – quietanza) riconducibili agli interventi previsti dal bando e precisamente:

- parcelle notarili e costi relativi alla costituzione;
- acquisto di beni strumentali, macchinari, attrezzature, arredi, strutture non in muratura e rimovibili necessari all'attività;
- impianti generali per un importo massimo del 30% del totale dell'investimento complessivamente ammesso;
- quote iniziali del contratto di franchising, nel limite del 30% del totale dell'investimento complessivamente ammesso;
- acquisto e sviluppo di software gestionale, professionale e altre applicazioni aziendali inerenti l'attività di impresa;
- registrazione e sviluppo di marchi e brevetti e relative spese per consulenze specialistiche;
- spese pluriennali per il piano di comunicazioni;
- ricerche di mercato relative all'analisi di settore o ai segmenti di mercato potenziali;
- consulenza e servizi specialistici nelle aree di : marketing; logistica; produzione; personale, organizzazione e sistemi informativi; economico-finanziaria; contrattualistica.

Il costo orario di ciascuna consulenza sarà riconosciuto nella misura massima di 120,00 euro.

Non sono ammissibili in ogni caso:

- spese non riconducibili all'elenco precedente;
- spese generali e di amministrazione o comunque qualsiasi spesa relativa al funzionamento ordinario;
- spese relative all'acquisto dei beni usati;
- avviamento e acquisto di licenze autorizzative per lo svolgimento dell'attività;
- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari ad esclusione delle prestazioni lavorative rese da soci con contratto di lavoro dipendente e senza cariche sociali;
- spese effettuate e/o fatturate alle imprese beneficiarie da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del C.C. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Art. 7 – Ammontare del contributo

Il contributo riconoscibile è pari al **50%** dell'importo complessivo delle spese sostenute e ammesse sino ad un massimo di **8.000,00 euro**.

Tale percentuale è elevata al **60%** nel caso di nuove imprese femminili³ per un importo massimo comunque non superiore a 8.000,00 euro.

³ Per impresa femminile si intende: ditte individuali con titolare donna; società di persone e cooperative con almeno il 60% dei soci costituito da donne; società di capitali con almeno i 2/3 delle quote o azioni detenuti da donne e con l'organo di amministrazione composto da donne per almeno i 2/3



I contributi camerali **non sono cumulabili** per le stesse spese finanziabili sostenute dall'impresa con altri contributi pubblici di qualsiasi natura né con altri eventuali incentivi ricevuti sullo stesso titolo di spesa.

Art. 8 – Presentazione delle domande

Modalità di compilazione

La domanda di contributo, in regola con le disposizioni del bollo, da redigere su apposito modulo allegato al bando scaricabile dal sito www.re.camcom.gov.it, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente (futuro titolare o uno dei futuri soci).

Trasmissione delle domande

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente:

- per **posta con raccomandata A/R** al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Reggio Emilia – Ufficio Promozione – Piazza della Vittoria n. 3 – 42121 Reggio Emilia indicando sulla busta la dicitura “*Domanda di contributo Bando creazione nuove imprese giovanili*”. La domanda con firma autografa dovrà essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- Per **via telematica** al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio cciaa@re.legalmail.camcom.it. Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande inviate da **una casella di posta elettronica certificata** ed in formato non modificabile (tiff o pdf) sottoscritta mediante **firma digitale** (il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato) **oppure sottoscritta nell'originale scansionato e accompagnata da fotocopia del documento di identità.** Per le domande inviate via PEC l'imposta di bollo dovrà essere versata con modello F23 che andrà scansionato ed allegato alla domanda.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda.

Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute non oltre 10 giorni successivi alla scadenza stessa (farà fede il timbro di spedizione apposto sulla raccomandata o la data di spedizione della e-mail in caso di invio tramite posta elettronica certificata). Saranno escluse le domande spedite prima e dopo tali termini.

La Camera di Commercio di Reggio Emilia non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti di integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Termini di presentazione

Le domande di contributo possono essere presentate a partire **dal 01/07/2013 e fino al 30/11/2013.**

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di decretare con provvedimento dirigenziale la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi disponibili, nonché l'eventuale

Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia

Piazza della Vittoria, 3 – 42121 Reggio Emilia

Tel. +39 0522 7961 – Fax +39 0522 433750

www.re.camcom.gov.it

PEC: cciaa@re.legalmail.camcom.it



riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione.

Art. 9 – Valutazione delle domande e ammissione al contributo

L'ammissione al contributo avverrà sino ad esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell'ordine cronologico di spedizione delle domande, previa verifica di ammissibilità ai sensi di quanto previsto dal presente bando.

Qualora le risorse disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste di contributo inviate il primo giorno di apertura del bando, sarà operato un riparto proporzionale delle stesse tra tutte le domande ammissibili.

Tra tutte le domande aventi la stessa data di spedizione sarà operato un riparto proporzionale alle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 10 – Concessione del contributo

Completata l'istruttoria, il Dirigente competente forma con proprio provvedimento l'elenco delle imprese ammesse a contributo con i relativi importi.

Sarà cura della Camera di Commercio dare comunicazione all'impresa beneficiaria dell'ammissione a contributo.

Art.11 Rendicontazione e liquidazione del contributo

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo allegato al bando e scaricabile dal sito www.re.camcom.gov.it **non oltre il 28/02/2014**.

In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate.

In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

Art.12 Revoca del contributo

L'eventuale contributo assegnato sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:

- mancata o difforme realizzazione del progetto;
- mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto al precedente art. 11;
- l'importo complessivo della spesa rendicontata risulti inferiore al 60% di quella preventivata e ammessa a contributo;
- mancato rispetto dell'impegno a mantenere la sede e/o unità operativa nell'ambito provinciale per almeno 5 anni e a non cessare l'attività entro 3 anni dalla data di erogazione del contributo come precisato all'art.4;



- il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In caso di revoca del contributo le eventuali somme, erogate dalla Camera, dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Art.13 Controlli

La Camera di Commercio di Reggio Emilia si riserva, inoltre, la possibilità di mettere in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Disposizioni Finali

Art.14 Regolamento generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rimanda a quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi della Camera di Commercio di Reggio Emilia approvato con delibera del Consiglio Camerale n. 19 del 28/12/2006.

Art.15 Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, il procedimento riferito al presente bando è assegnato al responsabile del servizio Promozione. Per avere qualsiasi chiarimento ed informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Promozione tel. 0522/796519-528-530; e.mail promozione@re.camcom.it.

Art.16 Valutazione dell'azione camerale

Le imprese beneficiarie dei contributi concessi ai sensi del presente bando si impegnano a fornire tutte le informazioni che la Camera di commercio riterrà necessarie al fine di valutare l'impatto che l'azione camerale produce sul territorio.

Art.17 Norme per la tutela della privacy.

La presentazione della domanda di contributo comporta il consenso al trattamento dei dati in essa contenuti, per gli effetti del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.L. 83/2012.